26/01/2023





# DOCUMENTO UPI

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Punto 2 odg Conferenza Unificata 26 gennaio 2023 Il disegno di legge di conversione del c.d. decreto "milleproroghe" n. 198/22 contiene alcune importanti disposizioni di proroga per gli enti locali.

In primo luogo la proroga del termine per l'adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio, necessaria per consentire agli enti di proseguire gli interventi posti in essere in questi anni sul patrimonio edilizio destinato ad attività scolastiche.

Anche la disposizione che interviene per prorogare di un anno le attività di verifica dei versamenti contributivi dei dipendenti ex INADEL come richiesti in questi mesi da INPS, si ritiene di estremo rilievo, stante il carico amministrativo sottostante tale richiesta che viene segnalato dalle Province in questi mesi.

Allo stesso tempo si pone l'evidente necessità di includere altre proroghe, relative a finanziamenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ancora in corso, come indicati negli emendamenti allegati, nonché legate alla facilitazione della predisposizione dei bilanci degli enti

- Si tratta di prorogare di un anno il termine per la rendicontazione degli interventi relativi al dm 225/21 (finanziamenti per la messa in sicurezza di ponti e viadotti della rete viaria di province e città metropolitane) relativamente al solo anno 2021, poiché la programmazione degli interventi è stata autorizzata solo a fine 2021, rendendo di fatto impossibile avviare, nel concreto, le procedure per l'utilizzo di queste risorse.
- In modo similare, si chiede di prorogare il termine per la rendicontazione delle annualità riferite al decreto interministeriale 3 gennaio 2020, n. 1, che finanzia la messa in sicurezza e la costruzione di ponti sul fiume Po, inerenti la rete viaria di Province e città metropolitane. Si tratta infatti di interventi complessi, che coinvolgono più amministrazioni e le cui procedure di gara e autorizzative sono state fortemente impattate dalla pandemia negli anni 2020 e 2021 prima, e dall'incremento dei costi dei materiali immediatamente dopo, e dunque hanno subito dei forti rallentamenti. Poiché il programma quinquennale termina nel 2023, si chiede che la rendicontazione finale possa avvenire entro il 31.12.2024.
- Le ulteriori proposte emendative riguardano la possibilità di utilizzare, anche per il 2023, in via derogatoria, le sanzioni del Codice della strada per le maggiori spese energetiche, nonché l'utilizzo senza vincolo dei risparmi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui.



All'articolo 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2.bis - All'articolo 49 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è così sostituito: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229"

## **MOTIVAZIONE**

La richiesta avanzata con l'emendamento mira a far slittare l'obbligo di certificazione dell'avvenuta realizzazione dei lavori per il triennio 2021/2023 (cfr dm 7 maggio 2021 n.225 di riparto e utilizzo dei fondi per ponti e viadotti), stante il fatto che il relativo applicativo (quello necessario all'autorizzazione del programma dei lavori) è stato chiuso non già il 31 maggio 2021, bensì il 30 settembre 2021 (vedi il decreto del Direttore Generale dott. Morisco n. 540 del 30 luglio 2021) a causa del protrarsi dei tempi relativi alla predisposizione del decreto interministeriale.

Di fatto la certezza dell'autorizzazione al programma è stata acquisita dalle Province nei 90 giorni successivi, rendendo impossibile utilizzare pienamente le risorse previste per l'anno 2021 e dunque procedere alla loro effettiva, seppur parziale, "messa a terra" nell'anno medesimo.

Considerato il **ritardo con cui è stato dato avvio al programma triennale**, si rende necessario emendare la tempistica di certificazione dell'utilizzo delle risorse, al fine di non incorrere nella relativa revoca.

Inoltre, a fine 2021 e per l'anno 2022, le note vicende relative **all'incremento dei costi dei materiali e i rincari energetici**, hanno reso necessario l'avvio dello specifico fondo determinando un forte rallentamento delle attività determinato dall'incertezza della effettiva copertura finanziaria degli interventi appaltati.



All'articolo 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2.bis - All'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2024"

#### **MOTIVAZIONE**

La richiesta avanzata con l'emendamento mira a far slittare l'obbligo di certificazione dell'avvenuta realizzazione dei lavori per il programma quinquennale 2019/2023 al 31.12.2024, stante la **complessità degli interventi** in questione e della **pandemia** che nel periodo considerato ha determinato situazioni di estremo rallentamento.

Successivamente inoltre, le note vicende relative all'incremento dei costi dei materiali e i rincari energetici, hanno reso necessario l'avvio dello specifico fondo, determinando un ulteriore rallentamento delle attività.



All'articolo 1, dopo il comma 19, inserire il seguente comma:

- 1. All'articolo 40 bis del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1 le parole "per il solo anno 2022" sono sostituite dalle parole "per gli anni 2022 e 2023"
  - b) al comma 2 le parole "dell'esercizio 2022" sono sostituite dalle parole "degli esercizi 2022 e 2023"

## **MOTIVAZIONE**

L'emendamento è finalizzato a prorogare per l'anno 2023 la disciplina derogatoria (ad oggi prevista per il solo anno 2022) relativa all'utilizzo delle entrate derivanti dalle sanzioni al Codice della Strada (artt 142 e 208), consentendo la loro finalizzazione anche alla copertura delle spese per utenze di energia elettrica e gas



All'articolo 1,	dopo il	comma 19,	inserire il	seguente	comma:
-----------------	---------	-----------	-------------	----------	--------

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole "dal 2015 al 2024" sono sostituite dalle parole "dal 2015 al 2025"

### **MOTIVAZIONE**

L'emendamento è finalizzato ad estendere al 2025, ultimo anno dei bilanci di previsione triennali 2023-2025 in corso di approvazione da parte degli enti, la possibilità di utilizzo, senza vincolo di destinazione, delle risorse liberate a seguito di rinegoziazione di mutui o riacquisto di titoli obbligazionari emessi

